

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

57.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO TAGLIABUE

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (5298);	
Sanna ed altri: Interventi nelle regioni meridionali per progetti integrati di nuovo servizio sociale a favore dei minori (5554);	
Bevilacqua ed altri: Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore (5557)	3
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	3, 4, 6, 8, 10, 11, 12
Artioli Rossella (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	3, 5, 8, 10, 11, 12
Bassi Montanari Franca (gruppo verde)	5
Benevelli Luigi (gruppo comunista-PDS)	5, 8
Bertone Giuseppina (gruppo sinistra indipendente)	10
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo comunista-PDS)	9
Jervolino Russo Rosa, <i>Ministro per gli affari sociali</i>	4, 5, 8, 10, 11, 12
Poggiolini Danilo (gruppo repubblicano)	8
Sanna Anna (gruppo comunista-PDS)	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

LUIGI RINALDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Moroni, Folena, Saretta, Nenna D'Antonio, Armellin, Cobellis, Borra, Gregorelli e Volponi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati D'Amato Carlo, Barbalace, Torchio, Frasson, Gei, Mazzuconi, Usellini, Riggio e Zampieri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (5298); e delle proposte di legge Sanna ed altri: Interventi nelle regioni meridionali per progetti integrati di nuovo servizio sociale a favore dei minori (5554); Bevilacqua ed altri: Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore (5557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Sanna ed altri: « Interventi nelle regioni meridionali per progetti integrati di nuovo servizio sociale a favore dei mi-

nori »; Bevilacqua, Orlandi, Bianchi Berretta, Pedrazzi Cipolla, Sanna, Serafini Anna Maria, Benevelli, Bernasconi, Brescia, Colombini, Dignani Grimaldi, Folena, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Perinei, Finocchiaro Fidelbo, Masini, Taddei e Pallanti: « Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore ».

Ricordo che nella precedente seduta si era conclusa la discussione sulle linee generali.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Prendo atto con soddisfazione del fatto che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali del disegno di legge governativo. Le altre due proposte di legge abbinata arricchiscono il testo in esame, vertente su un argomento molto importante dal punto di vista sociale.

Tra l'altro, anche in sede di esame della legge finanziaria sono stati previsti alcuni stanziamenti, riferiti al Ministero di grazia e giustizia, finalizzati ad un'attività di prevenzione nei confronti dei minori soggetti ad attività criminose nelle zone meridionali.

L'abbinamento delle due proposte di legge al disegno di legge governativo allarga sicuramente lo spettro di interventi sia in termini finanziari, sia sul piano concreto e consente di arrecare un aiuto effettivo ad una fascia sociale particolarmente disagiata.

Tutto ciò, naturalmente, rende ancor più urgente una sollecita approvazione dei provvedimenti in esame. Al riguardo, propongo di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge governativo.

Ritengo altresì utile una sospensione della seduta per consentire la presentazione di emendamenti che recepiscano lo spirito delle proposte di legge abbinata.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Nell'auspicare una sollecita approvazione del provvedimento in esame, condivido le osservazioni del relatore circa l'importanza della presentazione di due proposte di legge abbinata al testo governativo.

Sono altresì favorevole ad una sospensione della seduta per consentire la presentazione di emendamenti e l'approvazione del disegno di legge in esame. Condivido, inoltre, la proposta del relatore di assumere quest'ultimo come testo base per la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 5298.

(È approvata).

Sospendo la seduta per consentire ai gruppi di presentare gli emendamenti che riterranno opportuni.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 12,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della eccezionalità della situazione determinatasi in alcune aree del paese, sostiene iniziative volte alla eliminazione della condizione di disagio mediante:

a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori che devono essere tem-

poraneamente allontanati dall'ambito familiare;

b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio;

c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;

d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi generali del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo.

2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire la prima parte del comma 1 con la seguente:

1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 1, settimo rigo, sostituire le parole iniziali volte con le seguenti progetti volti.

1. 2.

Colombini.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole l'attività di comunità di accoglienza con le seguenti servizi di accoglienza per un massimo di 8 persone.

1. 3.

Colombini.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici.

1. 4.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole articoli 330 e seguenti con le seguenti 330, 333 e 336.

1. 5.

Il Relatore.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Colombini 1.2 e 1.3.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.5 del relatore e parere contrario agli emendamenti Colombini 1.2. e 1.3.

LUIGI BENEVELLI. Desidero richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sul contenuto degli emendamenti 1.2 e 1.3 che rispondono alla logica della discussione svoltasi nella seduta precedente. Infatti il termine « iniziative » usato nel testo del disegno di legge è troppo generico, mentre l'espressione proposta — « progetti volti » — implica la possibilità di effettuare una verifica sull'efficacia delle attività avviate a favore dei minori.

Analogamente l'emendamento 1.3, pur tendendo ad evitare forme di istituzionalizzazione, così come avviene nel testo del Governo, prevede servizi di accoglienza per un massimo di otto persone, un nu-

mero tale cioè da consentire controlli più agili.

Sulla base di tali considerazioni, chiedo al Governo e al relatore di rivedere il proprio parere.

FRANCA BASSI MONTANARI. Mi sembra che gli emendamenti del PDS siano ragionevoli, per cui vorrei conoscere i motivi che hanno indotto il relatore ed il Governo a dichiararsi contrari. In riferimento all'emendamento 1.2, è vero che parlare di progetti coinvolge un sistema di programmazione, di controllo e di verifica che allunga i tempi dell'intervento, ma esso consente di operare in maniera più oculata e mirata. L'unica mia perplessità riguarda il numero massimo di otto persone per i servizi di accoglienza.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Non sono d'accordo sulla previsione della soglia di un numero fisso per gli ospiti di comunità di accoglienza perché è proprio la commissione, di cui all'articolo 2, comma 5, che dovrà stabilire i criteri e quindi anche il numero, che potrà variare a seconda delle necessità.

Per quanto riguarda le comunità di accoglienza, è evidente che esse non rappresentano l'unica risposta possibile al problema.

In proposito, vorrei che la questione fosse definita in maniera molto precisa anche per evitare difficoltà interpretative nel momento in cui i decreti saranno sottoposti all'esame della Corte dei conti.

Non condivido, inoltre, l'emendamento volto a sostituire il termine « iniziative » con « progetti ». Siamo infatti in presenza di un intervento di tipo urgente, per effettuare il quale è necessario incentivare le iniziative. Il relativo giudizio di congruità potrà essere espresso dagli enti locali nel momento in cui esamineranno le iniziative stesse.

In conclusione, di fronte ad esigenze così drammatiche, ritengo opportuno mantenere il riferimento alle iniziative piuttosto che introdurre uno relativo ai progetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Colombini 1.2.

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3.

2. I contributi vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla Commissione di cui al comma 5.

4. I contributi, previo parere favorevole dell'ente locale sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e previa

istruttoria della prefettura sulla congruità dell'iniziativa, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.

5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede ovvero ne nomina il presidente scegliendolo tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione è composta, oltre che dal presidente e da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di 30 giorni dalla formulazione della proposta.

7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 devono essere inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. Le regioni programmano i piani di intervento, che hanno durata triennale, sulla base dei progetti approvati, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, dagli enti locali, che hanno compiti di predisposizione e gestione dei progetti stessi.

2. Per la definizione e la gestione dei progetti di cui al comma 1, gli enti locali, si avvalgono delle istituzioni pubbliche, nonché delle forze sociali e culturali, dell'associazionismo, del volontariato.

3. L'ente locale assicura l'unitarietà degli interventi e il coordinamento delle iniziative previste dai progetti con i servizi scolastici, sanitari, giudiziari, con gli organi della magistratura e in generale con le attività svolte nel territorio a favore dei minori, nonché la verifica periodica dei risultati conseguiti.

4. I consigli regionali approvano i piani d'intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-bis. Le regioni ripartiscono i finanziamenti ai comuni; per l'erogazione dei fondi le regioni procedono assegnando una quota del 30 per cento all'avvio del progetto, quote intermedie pari ciascuna al 15 per cento e una quota del 10 per cento a consuntivo, previa relazione sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle spese sostenute, nel rispetto dei programmi approvati.

2. 1.

Benevelli.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole ai comuni aggiungere le seguenti alle province.

2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla Commissione di cui al comma 5, possono essere

erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.

2. 3.

Poggiolini.

All'articolo 2, comma 5, sostituire le parole ovvero ne nomina il presidente scegliendolo con le seguenti personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto.

2. 4.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 5, quindicesimo rigo, dopo la parola istruzione, aggiungere la seguente da 5 universitari esperti delle problematiche dell'età evolutiva.

2. 5.

Benevelli.

ANNA SANNA. Desidero sottolineare le finalità dell'emendamento Benevelli 2.1, il quale propone di sostituire i primi quattro commi dell'articolo 1 in quanto le disposizioni in essi contenute configurano un intervento « a pioggia » anziché programmato ed inseriscono allo stesso titolo, insieme ai comuni ed alle comunità montane, anche altre organizzazioni di volontariato e associazioni, che diventerebbero partecipi di progetti la cui autonomia deve essere garantita dall'intervento del comune.

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 si prevede che i contributi vengano erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative affidate. Ciò significa che si interviene *a posteriori* su iniziative la cui utilità deve essere dimostrata. Si tratta di una logica che non ci convince, soprattutto di fronte ad un problema così delicato che comporta una grossa responsabilità ed esige una sensibilità nuova. In tale contesto, non mi sembra opportuno che il finanziamento possa essere erogato sulla base di un'attività già svolta. Sarebbe preferibile un'ottica di programmazione

basata sulla dimostrazione dell'effettiva possibilità di mandare avanti i progetti, erogando i finanziamenti in un secondo momento.

Per quanto riguarda il comma 3, si prevede che gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci ed una relazione sull'attività svolta alla Commissione di cui al comma 5. Si configura in tal modo una procedura piuttosto farraginosa che non risponde all'esigenza, propria del provvedimento in esame, di intervenire su una situazione di emergenza manifestatasi in modo preoccupante.

Un iter così farraginoso finirebbe con il disperdere anziché ricondurre ad unità la qualità stessa dell'intervento.

Infine, per quanto riguarda il comma 4, ritengo che l'istruttoria della prefettura sulla congruità dell'iniziativa rappresenti soltanto una mera complicazione di una procedura che invece richiederebbe snellezza e tempestività, oltre alla capacità di controllarne la qualità.

DANILO POGGIOLINI. I primi tre commi dell'articolo 2, a mio avviso, sono rispondenti alla logica del provvedimento, in quanto fanno riferimento ad iniziative già esistenti che tuttavia possono essere soggette a controlli e verifiche.

Nutro, invece, qualche perplessità in ordine al comma 4 dello stesso articolo 2, in relazione al quale ho presentato un emendamento con cui intendo tra l'altro eliminare la fase istruttoria alla quale ha fatto riferimento la collega Sanna.

Lo stesso emendamento, inoltre, prevede che i contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane possano essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative. In tal modo gli enti locali dovrebbero assumersi precise responsabilità.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Lo scopo che ci siamo prefissi è quello di istituire un fondo cui attingere in maniera diretta; per questo mi dichiaro contraria agli

emendamenti Benevelli 2.1 e 2.5 e favorevole all'emendamento 2.3 presentato dall'onorevole Poggiolini.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Desidero ricordare all'onorevole Sanna che il meccanismo previsto dall'articolo 2 è quello stabilito dalla legge n. 297 del 1985 su cui tutti i partiti si sono espressi in modo unanime.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 e parere contrario sugli altri emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Benevelli 2.5, propongo la seguente riformulazione: « nonché tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal ministro per gli affari sociali », in considerazione che sia i rappresentanti delle regioni sia quelli dell'ANCI sono in numero di tre.

LUIGI BENEVELLI. Accetto la riformulazione proposta dal ministro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Pongo in votazione l'emendamento Benevelli 2.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poggiolini 2.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Benevelli 2.5, come riformulato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito Fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti col decreto di cui all'articolo 2, comma 6.

(È approvato).

Trasmetterò questo articolo alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minori dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri:

- a) sperimentalità e concentrazione;
- b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;
- c) collegamento — anche nella forma della gestione congiunta — con gli enti

locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;

d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;

e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;

f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalità;

g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.

4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991, 1992 e 1993 al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori ».

3. 01.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Annunciando il voto favorevole all'articolo 3-bis, ricordo che in sede di approvazione della legge finanziaria il gruppo PDS riuscì a strappare uno stanziamento di 10 miliardi per un triennio, come previsto dal disegno di legge in esame. Ri-

tengo il contenuto dell'articolo aggiuntivo molto importante perché il provvedimento sembrava essere finalizzato solo ai minori che avessero già avuto un primo impatto con la struttura giudiziaria. Pertanto, la previsione dell'area penale minorile, di cui al comma 1 dell'articolo aggiuntivo, assume un significato simbolico di impegno istituzionale su un'area a rischio che certamente non va sottovalutato.

Per quanto riguarda il secondo comma, valuto positivamente da un lato l'abbandono di qualsiasi forma di istituzionalizzazione e, dall'altro, il ricorso a nuove figure professionali.

Ritengo inoltre che il sistema di coordinamento previsto possa consentire l'attuazione di un intervento non indirizzato esclusivamente ai minori già coinvolti in attività criminose, ma rivolto anche ad un fine di prevenzione.

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore. Ringrazio l'onorevole Finocchiaro Fidelbo per le osservazioni svolte, che condivido pienamente.

ROSA JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali. Mi associo al ringraziamento che il relatore ha rivolto all'onorevole Finocchiaro Fidelbo, sottolineando che si deve alla battaglia condotta dal PDS in sede di esame della legge finanziaria la disponibilità di fondi in bilancio da cui consegue la possibilità di discutere il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 3.01 del Governo, accettato dal relatore. *(È approvato).*

L'articolo aggiuntivo 3.01 sarà inviato alla Commissione bilancio per l'espressione dei prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane nonché agli enti, alle

organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di realizzare centri residenziali, di educazione e di istruzione per i minori.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole ai comuni aggiungere le seguenti alle province.

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole per una durata almeno decennale con le seguenti che ne fissa la durata.

4. 2.

Colombini.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da al fine di realizzare a per minori con le seguenti per le finalità di cui all'articolo 1.

4. 3.

Colombini.

GIUSEPPINA BERTONE. L'articolo 4 propone, a mio avviso, nuove finalità che non sono in linea con lo spirito della legge. Basti pensare alla norma in cui si fa riferimento alla realizzazione di centri

residenziali di educazione e istruzione per i minori; tali finalità, inserite in un articolo che dovrebbe essere di mera attuazione, lo trasformano in una norma che introduce nuove finalità.

Tra l'altro, mi domando che cosa si intenda con il termine « centri residenziali »; inoltre, anche l'espressione « educazione e istruzione per i minori » mi sembra piuttosto ambigua.

Ritengo, pertanto, che sarebbe più opportuno ricondurre l'articolo 4 alle finalità previste negli articoli 1 e 3-bis.

Ricordo altresì che abbiamo presentato un emendamento volto ad eliminare il riferimento alla durata almeno decennale delle convenzioni; infatti, i soggetti di tali convenzioni non sono soltanto i comuni, ma anche cooperative, enti e gruppi di volontariato che potrebbero sciogliersi prima della scadenza dei dieci anni. Ritengo quindi opportuno eliminare tale riferimento ed usare la stessa dicitura adottata all'articolo 5, laddove si fa riferimento ad un uso disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata.

Inoltre, con l'emendamento 4.3 ci proponiamo di eliminare l'espressione « educazione e istruzione per i minori »; tali finalità, infatti, non dovrebbero essere affidate, a mio avviso, ad enti di volontariato. Proponiamo invece di fare riferimento alle finalità generali previste dall'articolo 1.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Colombini 4.2, mi rimetto al Governo. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento Colombini 4.3.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.1 del relatore e Colombini 4.2 e 4.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 4.2 su cui il relatore si è rimesso

al rappresentante del Governo e su cui quest'ultimo ha espresso parere favorevole.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di educazione ed istruzione dei minori.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.

L'onorevole Colombini ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole di educazione e istruzione dei minori con le seguenti di cui all'articolo 1.

5. 1.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Colombini 5.1.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colombini 5.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1991

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi in favore dei minori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Trasmetterò questo articolo alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

L'onorevole Benevelli ha presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

Sostituire il titolo con il seguente Primi interventi in favore dei minori soggetti a

rischio di coinvolgimento in attività criminose.

Tit. 1.

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento Benevelli Tit. 1.

ROSA JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Benevelli Tit. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 6 giugno 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO